

## Etica e diritto nella sentenza costituzionale sulla fecondazione eterologa

Author : Antonio Leo Tarasco

Categories : [Opinioni](#)

Date : apr 30, 2014



### La sentenza costituzionale ed i suoi effetti.

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, **nella camera di consiglio del 9 Aprile 2014 la Corte costituzionale ha prodotto l'effetto di introdurre per via giurisprudenziale la pratica della fecondazione eterologa** che il legislatore del 2004 aveva vietato attraverso un attento bilanciamento di valori tra tutela del bambino e promozione della genitorialità.

L'intervento della Corte costituzionale non riguarda solo la legittimazione del ricorso alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3) ma anche il riconoscimento dei rapporti di maternità e paternità con i "donatori" di gameti sessuali (spermatozoi e ovuli). In disparte le motivazioni della Corte, non ancora note, la dichiarazione di illegittimità riguarda, infatti, sia il comma 1 dell'art. 9 (concernente i divieti di esercizio

dell'azione di disconoscimento della paternità e di impugnazione dell'avvenuto riconoscimento per difetto di veridicità) che il comma 3 (concernente il divieto di acquisire una relazione giuridica parentale da parte del donatore di gameti, sia in termini di diritti che di obblighi verso il nato da fecondazione eterologa), oltre che l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 40/2004 relativa ai profili sanzionatori dell'accesso alle pratiche anzidette.

Il pronunciamento della Corte costituzionale è, dunque, più ampio di quanto non si possa immaginare: concerne non solo la legittimazione della fecondazione eterologa ma altresì il riconoscimento di un rapporto giuridico trilaterale, quadrilaterale o finanche pentalaterale (nel caso di c.d. maternità surrogata) tra il nato, i genitori affettivi e quelli biologici. Ciò significa che, **salvo diversi interventi normativi o giurisprudenziali di segno contrario, grazie alla pronuncia della Corte costituzionale la struttura della famiglia (italiana) sarà modificata**: s'imporrà, nei casi di fecondazione eterologa, la distinzione tra genitori che allevano il figlio (cc.dd. genitori affettivi) e genitori biologici, tali divenendo in forza della "donazione" (rectius: dazione) di gameti. E dal momento che in linea di principio non è solo possibile la più semplice dazione di spermatozoi ma anche di ovuli e finanche la "concessione d'uso di utero" (altrimenti nota come maternità surrogata, ancorchè non oggetto dell'intervento della sentenza costituzionale), i bambini che nasceranno grazie alla camera di consiglio della Corte costituzionale del 9 aprile 2014 potranno avere fino a due padri (quello biologico e quello affettivo) e tre madri, anche contemporaneamente (la madre datrice di ovulo, la concessionaria dell'utero che porta avanti la gravidanza e quella che concretamente alleva il pargolo): se è possibile concedere un proprio elemento sessuale (spermatozoo e ovulo), non si vede perché, allora, non si possa anche concedere l'uso dell'altrui utero per consentire la nascita di un figlio. Con la conseguenza che **le figure genitoriali di riferimento potrebbero subire non solo un raddoppio per il nascituro**: questi potrebbe avere due padri e fino a tre madri (la donna che lo ha portato in grembo, quella cui assomiglierà nel patrimonio genetico e quella cui risponderà in termini di educazione), checché ne dicano taluni che sostengono la quasi irrilevanza dei genitori biologici a vantaggio degli "educatori" e della gestante (cfr. C. Baresani, Madre è chi porta in grembo il bambino. Sopravvalutiamo l'eredità genetica, in Corriere della sera, 15 aprile 2014, p. 36).

Un bel traguardo che il legislatore del 2004 aveva espressamente vietato e che i movimenti referendari del 2005 avevano fallito: **il corpo elettorale aveva sostanzialmente disertato i referendum**, mostrandosi disinteressato a valutare la stessa possibilità di abrogare quella normativa che oggi, dopo dieci anni, la Corte ha, di fatto, tranciato in una delle parti più delicate e – per rimanere in tema - vitali.

Proprio sugli articoli 4, 9 e 12 concernenti il divieto e la disciplina della fecondazione eterologa **era stato indetto nel 2005 un referendum abrogativo** la cui votazione non ha registrato la maggioranza degli aventi diritto che si erano in larghissima parte astenuti.

E se **nella sentenza 20 luglio 2012, n. 199 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità** di una legge per contrasto con la volontà popolare espressa in occasione di un referendum abrogativo (si trattava di normativa in materia di servizi pubblici: art. 4, d.l. 138/2011), nel caso concernente la fecondazione artificiale di tipo eterologo la Corte ha - all'opposto - contraddetto l'orientamento manifestato dal corpo elettorale attraverso il mancato

raggiungimento del quorum necessario alla validità della votazione referendaria. Pertanto, **la sentenza della Corte costituzionale non contraddice soltanto, come è proprio delle sentenze costituzionali, una deliberazione legislativa ma anche un orientamento** (quantomeno fattuale) **espresso dal corpo elettorale**, ancorchè non cristallizzatosi in una decisione vera e propria (nel senso di prevalenza del “sì” o del “no” all’abrogazione della normativa sottoposta a referendum). Non può, infatti, trascurarsi che il mancato raggiungimento del quorum costituì nel 2005 esattamente il risultato perseguito da coloro che si opponevano al referendum sulla legge n. 40/2004 sulla base del convincimento che la vita non può essere messa ai voti. Al di là, dunque, del significato giuridico da riconoscere al mancato raggiungimento del quorum, certamente non se può obliterare il significato quantomeno in termini di orientamento espresso dagli elettori e, dunque, dalla società italiana in un determinato momento storico. Se quel voto non vincola, non di meno dev’essere tenuto in considerazione dal legislatore e dalle alte corti che rivendicano, condivisibilmente, il primato della sovranità popolare rispetto a qualsiasi decisione normativa.

Con ciò non si vuol proporre un’inedita assimilazione tra una deliberazione negativa e una deliberazione formalmente non valida ad esprimere un “sì” oppure un “no” (per mancanza del quorum previsto dalla legge); ma solo suggerire in sede legislativa o di judicial review una coerente considerazione degli orientamenti che – de jure o de facto – il corpo elettorale esprime.

**La sentenza pone una serie di problemi pratici** e di interrogativi teorici non solo sul piano bioetico ma, prima ancora, sul ruolo ed i poteri della Corte costituzionale in un ordinamento basato sul principio di sovranità popolare.

È importante riflettere, oggi, su tali profili, vivendo una fortunata (?) stagione di riforme costituzionali in cui si invoca da più parti uno snellimento del procedimento legislativo ed un rafforzamento dei poteri del Governo all’insegna della stabilità dell’indirizzo politico della maggioranza ma anche del recupero della sovranità popolare.

Rispetto a tali esigenze, il mantenimento di effetti abrogativi consequenziali alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle leggi si pone in una relazione di potenziale tensione.

## **Etica e diritto nella sentenza costituzionale sulla fecondazione eterologa.**

La relazione di potenziale conflitto tra deliberato della Corte costituzionale e rispetto del principio di sovranità popolare si comprende evidenziando, purtroppo solo sinteticamente, i principali problemi etici posti dalla sentenza.

Dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale sarà - in linea di principio - consentito il ricorso di una coppia sterile a spermatozoi od ovuli di chicchessia (art. 4, comma 1, legge n. 40/2004), e i datori di gameti acquisiranno – dopo la dichiarazione d’illegittimità dell’art. 9, comma 3, legge n. 40/2004 – “una relazione giuridica parentale con il nato”, potendo vantare “diritti” e divenendo “titolare di obblighi”.

La pronuncia della Corte non incide semplicemente su un imperscrutabile mondo giuridico ma sulla realtà della vita e della società italiana, contraddicendo non solo la volontà legislativa del 2004 ed un orientamento de facto espresso nove anni prima dal corpo elettorale attraverso i referendum del 2005 ma, soprattutto, la biologia millenaria dell'uomo. Indipendentemente dalle ragioni di merito che possono indurre a condividere o meno il ricorso alla fecondazione eterologa, appare a chi scrive che **una decisione di tale portata non possa essere assunta da alcun corpo istituzionale** (giudiziario o non) che non sia rappresentativo della volontà degli elettori, cioè delle persone chiamate a formare una famiglia o a vivere in una società formata da famiglie che potrebbero utilizzare le crepe aperte nella legislazione dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Il perché ciò non possa avvenire si comprende ancor meglio se si riflette sui seguenti aspetti applicativi del dispositivo (della sentenza costituzionale) in commento che non chiamano in causa in alcun modo astratti ragionamenti teologici, tesi della dottrina sociale della Chiesa (che potrebbero essere condivise da alcuni ma rifiutati da altri), fagocitanti “gerarchie ecclesiastiche” o i cosiddetti principi etici non negoziabili. Molto più laicamente il dispositivo in commento imporrà al legislatore di affrontare e disciplinare i seguenti problemi.

Foto: [Flickr di Hey Paul](#), [licenza CC 2.0](#)

## I problemi della fecondazione eterologa.

In primo luogo viene in rilievo la tutela del bambino, completamente negletta in un ragionamento (qualunque esso sia) che conclude nel senso del “diritto” di due persone ad avere un figlio a tutti i costi, anche a costo di “fabbricarlo” in provetta con elementi intimissimi estranei alla coppia e, conseguendo, quindi, in modo artificiale un risultato sostanzialmente assimilabile all'adozione di un bambino nato da altri genitori. La tradizionale delicatezza verso la crescita psicologica ed affettiva del bambino nella sua fase evolutiva, attenta a qualsiasi minima modifica del sano ambiente familiare (finanche dell'abitazione fisica dove il bambino figlio di una coppia separata ha diritto a rimanere, per esempio, per non alterare il suo mondo tradizionale), non potrà che essere completamente mortificata se si pensa ai sicuri traumi cui andrà incontro il bambino che viva una relazione genitoriale che può diventare finanche pentalaterale, potendo lo sventurato avere fino a tre mamme (inclusa la datrice di utero) e due papà. Bisognerà riscrivere la psicologia dell'età evolutiva per comprendere gli effetti di questa strana forma di genitorialità sulla salute psichica ed affettiva del bimbo al quale viene riconosciuto, paradossalmente, il diritto di rimanere nella stessa casa in cui è vissuto, anche in caso di separazione dei genitori, ma non di avere due soli genitori che lo hanno concepito.

Che il problema si ponga per davvero si ricava non solo dalla censura di incostituzionalità che ha colpito l'art. 9, legge n. 40/2004, ma altresì dal riconoscimento – avvenuto sempre grazie all'intervento della Corte costituzionale (si tratta della sentenza 22 novembre 2013, n. 278, in Foro it., n. 1/2014, I, 4) – del diritto del figlio adottivo a ricercare le proprie origini biologiche. Se il diritto alla ricerca del “generatore di vita” (cioè del genitore di sangue) è stato riconosciuto al figlio adottivo, a fortiori non potrà essere negato al figlio nato da fecondazione eterologa (in

provetta o no): nessuno è in grado di prevedere, però, quali saranno gli effetti destabilizzanti per l'equilibrio psicologico ed affettivo del bambino (ma anche dell'adulto) che scoprirà di essere il prodotto di una banca del seme o dell'ovulo di persone che si sono limitate, magari per denaro o per altri calcoli di convenienza, a consentire il prelievo di parti di sé senza alcun interesse per la vita che ne sarebbe nata.

Altro problema che la sentenza porrà consiste nella selezione del "materiale biologico": chi potrà regalare (o vendere) i propri gameti? E a quali condizioni? Anche qui gli effetti della sentenza costituzionale rinnegano la millenaria biologia umana fatta di un incontro tra due persone di sesso diverso che, se non è di amore, quantomeno presuppone un'istintiva attrazione che produce l'effetto della selezione del partner con cui avere un figlio: odori, aspetti fisici, colori, pelle, altezza, carattere, tono di voce, capacità intellettive et alia sono tutti aspetti che il nostro istinto valuta nella ricerca del partner con cui accoppiarsi proprio per selezionare il migliore genitore della prole che si vuole procreare. Tale ricerca si materializza nell'attrazione sessuale che ha questo basilare scopo biologico (al di là del fatto che, poi, su questo si innestino valutazioni e dimensioni di natura sentimentale e morale). Ma se si espropria la natura di questa ricerca del migliore genitore possibile per la prole, chi compierà la selezione per conto dell'aspirante genitore, in assenza di quella formidabile molla rappresentata dall'attrazione fisica? Se non la compierà nessuno, si andrà incontro alla barbarie totale in cui l'aspirante genitore fabbricherà un figlio utilizzando, in linea teorica, ovuli e/o spermatozoi di persone con cui non avrebbe preso insieme neanche un caffè perché ripugnanti, disgustose, disprezzabili, ridicole, stupide, altezzose, grette, maleducate etc.

Diversamente, espropriata la natura, se il ruolo di selettore verrà assunto dall'uomo, id est dai medici e dalle personali ambizioni degli aspiranti genitori, coerentemente al concetto di procreazione medicalmente assistita, si riprodurrà per via progressista la selezione eugenetica (o, perché no, "deterogenetica") contestata ai peggiori regimi dittatoriali della storia. Così si potranno fabbricare santi o delinquenti incalliti, top model o esseri storpi sol che si conservino i gameti giusti e si faccia in modo di farli accoppiare per mano di un ginecologo. Siamo ad un passo, dunque, dalla selezione del genere umano secondo criteri imprevedibili (non necessariamente tendenti al meglio) ed incontrollabili.

Altro problema da non sottovalutare è la salute e le motivazioni dei donatori dei propri gameti, argomenti, questi, di cui il diritto non può non farsi carico attraverso la deresponsabilizzante delega ad una anonima "comunità scientifica": per la dazione di ovulo da parte della donna è necessaria una iperstimolazione ovarica praticata attraverso iniezioni sottocutanee nell'addome, più volte al giorno; una visita ecografica a giorni alterni e infine un intervento chirurgico di aspirazione degli ovuli comportante ricovero ed anestesia. Quale donna si sottoporrà senza alcun interesse economico ad interventi del genere? È assai probabile che nonostante, magari, taluni formali divieti legislativi di commercializzazione dei gameti maschili e femminili, in concreto si sviluppi un mercato di ovuli e si induca la formazione di una banca dati di potenziali offerenti, sempre a pagamento, dei propri spermatozoi o del proprio utero per portare avanti la gravidanza. E si immagini quali piacevoli sensazioni potrà vivere il bambino quando durante l'adolescenza o dopo scoprirà di essere il prodotto di un supermercato degli ovuli ovvero di avere due o tre mamme che lo contendono reclamando la reciproca superiorità del proprio ruolo rispetto all'altra. Simili problemi già si ponevano con la fecondazione omologa

in costanza dell'impianto originario della legge n. 40/2004, a causa di complicità ed errori impreveduti dovuti all'imperizia degli operatori, come ha insegnato il caso dello scambio di provette, profeticamente scoppiato sempre nell'Aprile 2014, a Roma, presso l'Ospedale Sandro Pertini, pochissimi giorni dopo la "liberalizzazione" della fecondazione eterologa dovuta alla sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale il 9 aprile 2014, e che ha fatto interrogare giuristi e medici, con opinioni anche discordanti tra di loro, intorno alla prevalenza del momento genetico o del parto ai fini della determinazione della reale maternità dei bimbi nati dal probabile scambio di ovuli fecondati in provetta (F. Haver, La contesa tra le mamme sui gemelli. "Li voglio dopo il parto". "No, sono miei", in Corriere della sera, 16 aprile 2014, p. 19); ci si figuri con l'accoglimento della fecondazione eterologa, che creerà ordinariamente situazioni assimilabili a quelle prodotte dalle imprevedute complicità della fecondazione omologa.

C'è, infine, il problema dei rapporti tra fecondazione eterologa e adozioni. Stante la possibilità di prefabbricare in maniera abbastanza personalizzata un bambino, così allevandolo fin dalla nascita, quali saranno le sorti dei bambini riconosciuti adottabili? Quali saranno le coppie ancora disposte ad adottarli? Le difficili ma, oggi, ancora ricercate adozioni potrebbero diventare, domani, addirittura indesiderate. Anche se in entrambi i casi si tratta sempre di "bambini non propri", cioè di bambini altrui perché biologicamente figli di altri, è presumibile un decremento ulteriore delle richieste di adozioni, con conseguente aggravamento delle condizioni (psicologiche, affettive e sociali) dei bambini che, già nati, attendono ancora in brefotrofi di avere un genitore che a loro potrebbero preferire le provette e l'illusione di avere un figlio proprio e, soprattutto, selezionato in base ai propri gusti fisici, intellettivi e morali.

Queste riflessioni testimoniano come la fecondazione medicalmente assistita ponga non questioni di coscienza individuale ma problemi interamente umani, troppo umani; essi non possono essere affrontati e risolti esclusivamente secondo la sensibilità degli uomini che dovranno vivere nella società ridisegnata nella criticabile sentenza della Corte costituzionale. I problemi posti dalla fecondazione artificiale (soprattutto di tipo eterologo) sono troppi e complessi per essere risolti attraverso una sorta di equazione matematica affidata agli scienziati del diritto identificati nei giudici costituzionali. **Il diritto è, sì, logico ma non è una matematica di concetti; non lo è perché il diritto è una scienza umana e non pura tecnica, ed i corollari logici devono sempre fare i conti con la realtà umana cui devono applicarsi.** Se così non fosse, esisterebbe un unico ordine giuridico planetario cui si applicherebbero i medesimi istituti giuridici.

Attraverso il formalismo giuridico ben si possono affermare determinate posizioni processuali ma non si fornisce un contributo concreto alla società che non cresce e non cambia certo grazie all'ultima monografia che attesterebbe la sufficienza della c.d. relazione parentale di tipo socio-affettivo ma solo grazie all'esperienza compiuta da persone in carne ed ossa che sperimentano modi di vivere, anche diversi dal passato, li selezionano, li perfezionano, li contraddicono, li superano e, infine, li approvano. Non si può delegare il modo intimo di essere di una società ad alcuno se non alla società stessa, qualunque sia la decisione assunta, in fine, da questa. Diversamente si proporrebbe una nuova forma di **autoritarismo basata sulla presunta superiorità di una elite intellettuale, tra l'altro del tutto deresponsabilizzata rispetto ad eventuali errori destinati a produrre i propri irreversibili effetti dopo qualche generazione, cioè ben oltre la morte dell'autore della presunta "scoperta scientifica"**. A tanto porta solo

l'illusione di elaborare un diritto applicabile ad un astratto cittadino, figura solo intellettuale che coincide solo eventualmente con la persona in carne ed ossa, portatrice di sentimenti, esperienze ed etiche concrete che non possono essere eradicata da una astratta scienza giuridica, medica o sociologica che pretenda di definire quali debbano essere i comportamenti ottimali da tenere in base alla personale concezione di vita di qualche maître à penser.

È qui che si radica, forse, la grande illusione di voler applicare categorie e garanzie generalissime a società ed ordinamenti assai differenti tra loro e senza interrogare previamente le comunità in cui quegli istituti giuridici dovrebbero applicarsi (ciò che i comparatisti sanno bene).

## **Riforme costituzionali e ridimensionamento della “terza Camera” del Parlamento.**

Indipendentemente dalle soluzioni di merito che si vogliono dare al problema della fecondazione artificiale, credo che si possa convenire comunque su un punto: quello per cui **qualsiasi decisione sul tema spetta alla comunità di italiani e non ad un corpo di efori**. In questo senso, la tesi espressa dai giudici costituzionali può valere come qualificato suggerimento formulato al legislatore per rivedere, se del caso, la legislazione vigente ovvero, al più, come tesi di quindici elettori ma non come giudizio che prevale su quella di milioni di italiani; non può valere, in altri termini, come imposizione di un quadro giuridico differente rispetto a quanto precedentemente statuito dal legislatore (nel 2004) e (implicitamente) confermato dagli elettori (nei referendum del 2005). Diversamente, **il Parlamento rinunci a legiferare e la società si lasci imporre il modello di vita e della sua riproduzione concepito** da (pur qualificatissimi) giuristi.

Tali perplessità si traducono sul piano giuridico nel suggerimento di un serio ed urgente **ripensamento del ruolo della Corte costituzionale** e degli effetti delle sue sentenze sull'ordinamento giuridico, senza lasciarsi ingannare dall'apparente oggettività di un giudizio, quello costituzionale, che in casi come quello deciso il 9 aprile 2014 è assai sensibile al sistema di valori di coloro che debbono giudicare le leggi e che tuttavia non sono chiamati a giustificare le scelte ideologiche pur di fatto compiute nel controllo di costituzionalità (difetta il nostro ordinamento anche della c.d. dissenting opinion, contrariamente a quanto accade, ad esempio, nella Corte europea dei diritti dell'uomo).

**Non potendosi accettare che concetti amplissimi, ad alto contenuto ideologico e valoriale** (come il tipo di famiglia e le scelte educative), **siano riempiti secondo ragionamenti che implicano opzioni etiche assunte da soggetti che non hanno alcuna relazione di rappresentanza** della società cui quelle stesse decisioni dovranno applicarsi, appare necessario, in sede di riforme istituzionali, concepire un ruolo diverso per la Corte costituzionale italiana, non lontano, tra l'altro, da quello conferito in altri sviluppati ordinamenti.

**Per queste ragioni appare opportuno, de jure condendo, conferire ad ogni decisione della Corte** diversa dalla semplice dichiarazione di incostituzionalità (come le sentenze interpretative di rigetto) **il valore di pura proposta interpretativa rivolta al legislatore**; per quanto

concerne, invece, le pronunce dichiarative di incostituzionalità, rispetto a quello attuale - che non poche polemiche provocò in sede di discussione nell'Assemblea costituente - appare preferibile un modello giuridico in cui ogni dispositivo della Corte costituzionale dichiarativo della illegittimità costituzionale di un atto normativo primario sia successivamente approvato a maggioranza qualificata del Parlamento ovvero, soprattutto per questioni etiche, sottoposto a deliberazione referendaria del corpo elettorale, così da conciliare il controllo di costituzionalità con il rispetto delle prerogative politiche del Parlamento e del Governo e con il principio di sovranità popolare.

**Tale proposta di riforma costituzionale sembra in parte coincidere con l'emendamento presentato dall'on. Mortati (contrari Ruini e Perassi) nell'Assemblea costituente, nel Dicembre 1947**, che intendeva affidare al Parlamento il compito di provvedere alla abrogazione della legge dichiarata incostituzionale dalla Corte la cui sentenza, dunque, non avrebbe avuto un effetto direttamente costitutivo-abrogativo, obbligando solo il Parlamento a procedere di conseguenza e a provvedere al "regolamento dei rapporti che sia reso da essa necessario". Analogamente, anche per l'on. Calamandrei, al fine di **evitare che la democrazia italiana si trasformi "in governo dei giudici**, come quello degli Stati Uniti", sarebbe stato opportuno **"mantenere riservato agli organi legislativi il potere di abrogare eventualmente le leggi dichiarate incostituzionali"**, così da lasciare a questi ultimi, e quindi **"al popolo sovrano"**, "l'ultima parola"; e ciò anche in considerazione del fatto che la Costituzione italiana si presenta ricchissima di più che di norme giuridiche di "direttive politiche proiettate per l'avvenire" (seduta del 14 Gennaio 1947).

Il riconoscimento di un'efficacia non vincolante (nel senso di non produttivo di un effetto abrogativo) delle sentenze della Corte costituzionale (contrariamente a quanto oggi prescrive l'art. 136 Cost.), sarebbe in linea con la forza meramente persuasiva riconosciuta ad alte magistrature che fondano la propria autorità, per talune proprie funzioni, più sul proprio prestigio che su un effetto direttamente incidente nell'ordinamento giuridico: **si pensi alla funzione consultiva del Consiglio di Stato ovvero all'efficacia non impeditiva del controllo svolto dalla Corte dei conti** (tranne che in talune ipotesi limitatissime di rifiuto assoluto di registrazione: art. 25, r.d. n. 1214/1934).

Ragionare diversamente significherebbe ammettere la prevalenza della funzione di controllo costituzionale sulla funzione legislativa che appartiene ad un organo (che è) sovrano perché eletto dal corpo elettorale (che è) sovrano.

Ove s'intenda, invece, garantire il principio democratico non sotto il profilo dinamico dell'esercizio della funzione di controllo degli atti normativi ma su quello statico della composizione dell'organo chiamato a siffatto compito, si potrebbe agire sul piano della legittimazione democratica dei giudici costituzionali così da giustificare almeno sul piano formale la ragione per cui un organo terzo giunge ad annullare un atto espressione della supremazia di cui deve godere un organo politico eletto dal corpo elettorale.

*\* Intenzionalmente sono stati omissi rinvii dottrinali o giurisprudenziali. Per ogni richiamo ed approfondimento delle tematiche trattate, sia comunque consentito rinviare ai riferimenti contenuti in A. L. Tarasco, *Sovranità popolare ed effetti delle sentenze costituzionali*, in *Rivista giuridica del mezzogiorno*, n. 3/2013, 531 ss. [ovvero in G. C. De*



*Martin e D. Morana (a cura di), Amministrazione e democrazia. Atti della Giornata di studi per il ventennale del Centro Vittorio Bachelet, Cedam, 2013, 353 ss.] nonché in A. L. Tarasco – L. Romano, Valori e diritto nel contratto di maternità surrogata, in Bioética y Ciencias de la Salud, vol. 5, n. 2/2002, 22 ss.*